

Cass., civ. sez. III, del 2 febbraio 2017, n 2727

4. Con il terzo motivo del ricorso si denuncia «violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; violazione degli artt. 615 e seqq. c.p.c.; violazione degli artt. 306 e 629 c.p.c.; reiterata violazione dell'art. 96 2° comma c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; Artt. 348 ter 3 0 comma e 360 nn. 3 e 5 c.p.c.».

Il motivo è infondato.

I ricorrenti sostengono di avere proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per contestare il diritto della banca di proseguire, in via privilegiata, l'azione esecutiva promossa con l'intervento spiegato sulla base del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, ma successivamente revocato (peraltro con contestuale condanna al pagamento di una minor somma), e della relativa iscrizione ipotecaria.

Lamentano che su tale domanda il tribunale non si sarebbe pronunciato.

Ma la suddetta opposizione all'esecuzione - se pure in concreto proposta - è da ritenere inammissibile.

L'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo con sentenza passata in giudicato, e la definitiva revoca del decreto stesso, determinano ovviamente la caducazione del relativo titolo esecutivo.

Orbene, il venir meno del titolo esecutivo determina automaticamente anche la caducazione dell'intervento fondato su quel titolo, e in generale degli atti di esecuzione (peraltro solo nei limiti previsti dall'art. 653, comma 2, c.p.c., se si tratta di decreto ingiuntivo), senza alcuna necessità per il debitore di proporre una opposizione esecutiva onde far valere tale sopravvenuta inefficacia.

Ne consegue che l'opposizione proposta dal debitore ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore intervenuto in base a titolo esecutivo caducato dopo l'intervento - intervento che ha quindi automaticamente già perduto i suoi effetti - si deve ritenere di regola inammissibile per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a meno che l'opponente non deduca e dimostri che in concreto il creditore pretende ugualmente di proseguire l'esecuzione sulla base del titolo caducato (o per l'intero importo di esso, se il titolo risulta caducato solo in parte).

Nella specie, non risulta in alcun modo dedotto, né tanto meno documentato, che la B SpA avesse preteso di proseguire l'esecuzione per un importo superiore a quello per cui il suo intervento doveva ritenersi ancora efficace ai sensi dell'art. 653 c.p.c., e che tale illegittima pretesa fosse stata posta a base dell'opposizione. Anzi, risulta che la banca - dopo il passaggio in giudicato della sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo - aveva espressamente e chiaramente ridotto le sue pretese nei limiti della somma di cui era stata dichiarata effettivamente creditrice, in chirografo.

Dunque, l'opposizione proposta per contestare l'intervento originario sarebbe stata comunque inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Ciò comporta che, anche laddove dovesse ammettersi la denunciata omissione di pronuncia su di essa da parte del tribunale, ciò non potrebbe condurre all'accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in una siffatta ipotesi, va confermata la sentenza impugnata, con correzione della sua (omessa) motivazione. Ed infatti, «alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010, Rv. 611365; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626945 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632915; Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015, Rv. 637019; nel medesimo senso, per le ipotesi di mancanza assoluta di motivazione: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629571; Sez. L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014, Rv. 633591; Sez. 5, Sentenza n. 16157 del 03/08/2016, Rv. 640768).

Sulla base di tali precisazioni, il motivo di ricorso in esame va quindi rigettato.

5. Con il quarto motivo del ricorso si denuncia «violazione dell'art. 1241 1° co. c.c. e falsa applicazione dell'art. 1243 c.c.; falsa applicazione dell'art. 512 e 615 c.p.c.; violazione dell'art. 112, 113 c.p.c.; Artt. 348 ter 3 0 comma e 360 nn. 3 c.p.c.»

Il motivo è fondato.

Viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda degli attori di condanna della **B** SpA al rimborso delle somme da essi pagate per la cancellazione dell'ipoteca iscritta in base al decreto ingiuntivo revocato.

Il tribunale ha ritenuto trattarsi di una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. proposta prima dell'inizio della fase della distribuzione del ricavato, che avrebbe invece dovuto essere risolta mediante compensazione in sede di distribuzione.

Ma, in base alla formulazione della domanda (come emerge chiara mente dalle seguenti conclusioni dell'atto introduttivo, trascritte nel ricorso: «dichiarare tenuta la B a rimborsare agli attori le spese da loro sostenute per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale de qua nella misura di C 4.208,00 o nella diversa misura di giustizia»; «condannare la convenuta **B** al rimborso agli stessi attori della somma di C 4.208,00 oltre rivalutazione e interessi di mora dal 6/5/2010 al saldo»), appare evidente che non si trattava affatto né di una opposizione esecutiva né di una controversia distributiva, e che non era stata richiesta alcuna

compensazione, essendo invece stata proposta una ordinaria domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro.

Dunque, tale domanda avrebbe dovuto essere esaminata nel merito, e non poteva essere dichiarata inammissibile sulla base delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che va sul punto cassata, con rinvio al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello, ai sensi dell'art. 383, comma 4, c.p.c., onde consentire tale esame.